

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(*Seduta del 12 gennaio 2026*)

Relatrice di maggioranza: JESSICA MARCOZZI

Relatrice di minoranza: MARTA RUGGERI

sulla proposta di legge n. 3

(**proposta di legge statutaria**)

a iniziativa dei Consiglieri Ruggeri, Vitri, Piergallini

presentata in data 5 novembre 2025

MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1

(STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

Testo proposto**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento in caso di decimale all'unità superiore".

Art. 2

*(Modifica all'articolo 13
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella composizione è garantita la presenza di ciascun genere in una misura non inferiore ai due quinti.".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 7
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) le parole: "la presenza di entrambi i sessi" sono sostituite dalle seguenti: "che nessuno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento con arrotondamento in caso di decimale all'unità superiore 30 per cento dei componenti della stessa Giunta regionale. Ai fini del calcolo del 30 per cento, il Presidente della Giunta viene computato tra i componenti".

Art. 2

*(Modifica all'articolo 13
della legge statutaria 1/2005)*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge statutaria 1/2005 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella composizione è garantita la presenza di ciascun genere in una misura non inferiore ai due quinti, qualora possibile, la presenza di ciascun genere.".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3 bis
(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalla legislatura regionale successiva a quella di entrata in vigore di questa legge statutaria.